



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “Terre del gioiello”
COMUNE CAPOFILA di VALENZA
(Provincia di Alessandria)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI COMPLESSO DI ALLOGGI DI VICOLO COMOLLI A VALENZA (AL) – CUP J69J21014090001 - CIG 95965256F3 - PROCEDURA NEGOZIATA.

FAQ 4

Domanda:

Con riferimento al subappalto, il bando dispone: “in ottemperanza a quanto previsto dall’art.105 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo i regimi temporali introdotti dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, nonché a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto art. 2.9, nella fase esecutiva del contratto l’importo totale dei subappalti non potrà superare la misura del 30 % dell’importo complessivo del contratto di appalto”.

Poiché:

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge n. 108/2021 ha innalzato la quota subappaltabile del contratto al 50 % fino al 31 ottobre 2021;
- ai sensi della medesima norma, dal primo novembre 2021 è stato abolito del tutto il limite predefinito alla quota dei lavori subappaltabili, salvo il divieto di subappalto integrale dei lavori sancito dal comma 1 dell’art. 105 Codice Appalti;
- è fatta salva la facoltà per la stazioni appaltanti, nel rispetto dell’art. 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre o nel bando, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (v. parere ANAC 6 ottobre 2021);

si chiede, non riscontrando negli atti di gara e nella determina a contrarre le summenzionate ragioni per limitare così fortemente la subappaltabilità delle opere *de quibus*, se il limite individuato da codesta rispettabile Stazione Appaltante vada, in realtà, ricalibrato secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti.

Risposta:

Si comunica che con determinazione n. 18 del 20.01.2023, si è provveduto, in autotutela, all’integrazione della determinazione a contrarre al fine di indicare le motivazioni circa la scelta, da parte della Stazione Appaltante, di limitare il subappalto al 30% dell’importo complessivo del contratto di appalto, come segue:

“La scelta di limitare la percentuale del subappalto al 30% è stata introdotta nei documenti di progetto e di gara ritenendola utile e necessaria al fine di garantire la celere e regolare esecuzione di lavori oggetto d’appalto, indispensabile per permettere il rispetto dei termini cogenti imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Fondo Complementare D.L. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021, essendo l’intervento inserito nel Programma “Sicuro, verde

e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 2 – Linea d'intervento M2.C3.I1-1. Efficiamento energetico edifici pubblici".

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire :

- *che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;*
- *che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;*
- *il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria e delle imprese operanti in regime di subappalto;*
- *I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;*
- *La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi, specie rispetto ai tempi di realizzazione delle opere.*
- *La possibilità di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.*

La scelta di limitare il subappalto (nella misura del 30%), non pregiudica la massima partecipazione da parte di micro, piccole e medie imprese, in quanto le medesime possono ricorrere all'utilizzo di ulteriori strumenti quali, a titolo esemplificativo, l'avvalimento ovvero la costituzione in raggruppamento temporaneo.

La liberalizzazione dell'istituto del subappalto, non deve, infatti, intendersi quale possibilità:

(i) di cessione del contratto di appalto;

(ii) di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto;

(iii) di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

(iv) di affidamento a terzi della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera."

Si comunica altresì che con determinazione dirigenziale n. 22 del 23.01.2023 di questa Centrale unica di committenza, è stata disposta la proroga dei termini di scadenza della procedura come segue:

termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 febbraio 2023 ore 09:00

prima seduta pubblica di gara (busta amministrativa): 7 febbraio 2023 ore 10:00.